

*Il Presidente*

Data (\*) 13/4/2018

Protocollo (\*)

Classificazione: 7.10.20/2/2018A/A18000

(\*) "Segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Ai Comuni piemontesi  
Alle Unioni di comuni piemontesi  
Alla Città Metropolitana di Torino  
Alle Province piemontesi  
Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e  
paesaggistici del Piemonte  
Al Comando regionale Carabinieri Forestale  
Alle Associazioni di categoria interessate  
All'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori  
forestali del Piemonte  
Al Collegio degli Agrotecnici del Piemonte  
Alla Direzione regionale Agricoltura  
Alla Direzione regionale Ambiente e Governo  
del Territorio  
Alla Direzione Opere pubbliche, difesa del  
suolo, economia montana e foreste

Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 2/AMB/2018**

**Oggetto: Chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di deroga alla compensazione  
della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009).**

L'art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) definisce la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso come un qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009).

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, la compensazione non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;

b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

In riferimento all'art. 19, comma 7, lettera b) della l.r. n. 4/2009, si precisa che tale deroga è applicabile agli interventi contenuti nei piani di gestione predisposti dalle Associazioni fondiarie costituite ai sensi della l.r. n. 21/2016 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) a condizione che:

- sia evidente ed esplicita la loro ricaduta sulla conservazione del paesaggio;
- gli interventi siano finalizzati al recupero di terreni agricoli incolti e/o abbandonati;
- i piani siano predisposti conformemente ai contenuti stabiliti dalla DGR 92-5523 del 3.8.2017 (Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni dell'associazione fondiaria);

- tali piani siano approvati dalla Regione Piemonte conformemente alle disposizioni stabilite dalla l.r. n. 21/2016 e dagli atti applicativi.

Con riferimento all'art. 19, comma 7, lettera d bis) bis si fornisce, in allegato alla presente circolare per farne parte integrante e sostanziale, la metodologia che, con criteri oggettivi, permette di definire quando un bosco non è servito da viabilità forestale.

Sergio CHIAMPARINO  
(firmato digitalmente)

Visto  
l'Assessore  
Alberto VALMAGGIA  
(firmato digitalmente)